

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17686 Anno 2022

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 31/05/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

		Oggetto
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	- Presidente -	PATROCINIO
Dott. MARIO BERTUZZI	- Consigliere -	SPESE STATO
Dott. GIUSEPPE TEDESCO	- Rel. Consigliere -	Ud. 08/04/2022 - CC
Dott. ANTONIO SCARPA	- Consigliere -	R.G.N. 3644/2021
Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS	- Consigliere -	Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 3644-2021 proposto da:

[REDACTED] la  
[REDACTED] stata e dif  
[REDACTED]

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza n. 1943/2020 del TRIBUNALE di MACERATA,  
depositata il 23/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata  
dell'08/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

### FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Macerata ha confermato la revoca dell'ammissione al patrocinio  
a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine a  
favore di [REDACTED] in relazione a un giudizio di separazione



personale. Il Tribunale ha ritenuto che, essendo provvisoria la decisione del Consiglio dell'ordine, rientrasse nel potere del giudice verificare i requisiti di ammissibilità dell'istanza a suo tempo proposta al Consiglio dell'ordine, «in particolare quanto ai mezzi di prova».

Per la cassazione della decisione, [redacted] ha proposto ricorso, affidato a unico motivo.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Con ordinanza interlocutoria del 27 gennaio 2022 è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia.

La rinnovazione è stata eseguita, ma il Ministero è rimasto intimato.

**Il ricorso è fondato.** L'art. 136, comma 2, del d. lgs. n. 115 del 2002 stabilisce che l'ammissione al gratuito patrocinio disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati è revocata se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione (modifiche reddituali), ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

In materia il legislatore ha previsto sia una valutazione *ex ante* del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122, d.p.r. n. 115 del 2002), sia la revoca, *ex post*, dell'ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2, dello stesso D.P.R.) (Corte Cost. n. 220/2009). Secondo il recente orientamento di questa Corte, costituisce motivo di revoca dell'ammissione anche la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa (Cass., n. 27203/2020; n. 20002/2020).

In contrasto con tali principi, dalla sintetica motivazione del provvedimento sembra emergere che la revoca sia stata giustificata a causa della carenza dei



requisiti dell'iniziale istanza rivolta al Consiglio dell'ordine, sotto il profilo della insufficiente indicazione dei mezzi di prova, a prescindere dal riscontro del dolo o della colpa grave o della manifesta infondatezza della pretesa.

Nel provvedimento impugnato, peraltro, neanche si indica l'esito del giudizio, mentre nel ricorso si precisa che l'istanza di separazione personale, proposta dall'attuale ricorrente, provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio, è stata accolta.

Si impone pertanto la cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Macerata in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

*accoglie* il ricorso; *cassa* l'ordinanza impugnata; *rinvia* al Tribunale di Macerata in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l'8 aprile 2022.

Il Presidente

(dott. Luigi Giovanni Lombardo)

